



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maria Luisa Mingrone
dott. Emmanuele Agostini
dott. Giuliano Ferraro

Presidente
Giudice rel.
Giudice

nel procedimento n. 39/2026 P.U. L.C. per l'apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata

MANICA Valentina, nata a Crotone il 24.4.1986, residente in Crotone, via Gaetano Morelli n. 35, int. 1 (C.F.: MNCVNT86D64D122X), in proprio e quale titolare dell'impresa individuale "POIS DI MANICA VALENTINA" (P. IVA 03645580790), con sede in Crotone, via Mario Nicoletta n. 17;

Ricorrente
promosso dalla debitrice, con l'ausilio dell'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Crotone, in persona del gestore della crisi avv. Giuseppe Donnici, con advisor legale avv. Luca Alberto Tricoli;

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato il 16.7.2026 MANICA Valentina ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, personale e aziendale, ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.;

premesso che la ricorrente ha rappresentato di trovarsi in stato di sovraindebitamento, con esposizioni di natura bancaria, tributaria, commerciale e personale, e di avere cessato in fatto l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento già esercitata mediante la ditta individuale "POIS DI MANICA VALENTINA";

considerato in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III C.C.I. e, in

particolare, alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza del Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, C.C.I., essendo nel circondario di questo Ufficio tanto la residenza della ricorrente quanto il centro degli interessi principali dell'impresa individuale;

considerato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV C.C.I. e che ricorrono pertanto le condizioni per procedere alla verifica dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.;

rilevato che la domanda è corredata dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. dell'8.7.2026 e da un ampio corredo documentale relativo alla situazione anagrafica, fiscale, bancaria, patrimoniale e debitoria della ricorrente;

rilevato che con decreto del 24.7.2026, depositato il 2.8.2026, sono state disposte specifiche integrazioni in ordine alla riconciliazione del passivo, alla posizione Compass Banca S.p.A. – Gianfranca D'Alfonso, alle posizioni SO.G.E.T. S.p.A. e CON.GE.SI., alle procedure esecutive e ai rapporti finanziari, allo stato dell'impresa e alla consistenza dei beni aziendali, ai requisiti dell'impresa minore e alla situazione immobiliare e ipotecaria, con fissazione dell'udienza del 16.9.2026 per la comparizione personale della ricorrente e del gestore;

considerato che il gestore ha depositato in data 27.8.2026 relazione integrativa con documentazione e che la ricorrente ha ulteriormente depositato in data 7.9.2026 memoria di chiarimenti con allegati, così completando in misura sostanziale le produzioni richieste;

rilevato che all'udienza del 16.9.2026 il gestore avv. Giuseppe Donnici ha fatto propri e attestato i dati della tabella depositata il 7.9.2026 quanto ai requisiti dell'impresa minore e al riepilogo aggiornato del passivo, confermando altresì personalmente gli ulteriori chiarimenti resi sui beni aziendali e sui rapporti finanziari;

considerato che la ditta individuale risulta ancora formalmente attiva nel Registro delle imprese, ma l'attività è cessata in fatto dal 31.10.2025; il contratto di locazione del locale commerciale è stato risolto e i locali sono stati materialmente riconsegnati il 19.2.2026, senza che risultino vendite o incassi successivi alla cessazione;

rilevato che il gestore ha personalmente verificato che le merci e le attrezzature aziendali, già stimate dall'ing. Giuseppe Perri nel dicembre 2025, sono tuttora custodite

presso il capannone sito in Crotone, via Avogadro s.n.c., e che la loro consistenza non è mutata rispetto alla perizia;

considerato che la qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I. deve ritenersi comprovata: i ricavi lordi risultano pari a euro 116.265,00 per il 2023, euro 67.436,00 per il 2024 ed euro 30.992,00 per il 2025, mentre l'attivo patrimoniale ricostruito prudenzialmente, includendo anche i beni personali dell'imprenditrice, ammonta rispettivamente a euro 210.249,00, euro 188.906,00 ed euro 194.421,00, valori in ogni caso inferiori alle soglie di legge;

osservato che anche il requisito relativo all'ammontare dei debiti è ampiamente rispettato, posto che la memoria del 7.9.2026 espone un passivo complessivo aggiornato di euro 286.404,30 e che, anche tenendo conto delle rettifiche che potranno derivare dalla verifica delle posizioni SO.G.E.T./CON.GE.SI. e degli accessori maturati, l'esposizione resta largamente inferiore alla soglia di euro 500.000,00;

rilevato che la posizione Compass Banca S.p.A. deve essere espunta, essendo stato documentato il pagamento di euro 13.500,00 a saldo e stralcio e avendo la garante sig.ra Gianfranca D'Alfonso rinunciato espressamente, irrevocabilmente e senza riserve alla surrogazione e al regresso nei confronti della ricorrente;

rilevato che l'esposizione UniCredit, aggiornata al 24.8.2026, è pari a euro 93.934,66 per il mutuo ipotecario e a euro 1.276,94 per il conto corrente personale; non risultano dichiarate dalla banca decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del mutuo, né risultano procedure esecutive promosse da UniCredit;

rilevato che il pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. il 12.3.2026 non è stato iscritto a ruolo ed è divenuto inefficace; la somma di euro 4.834,01 è tuttora soltanto bloccata sul rapporto Postepay intestato alla debitrice e dovrà essere svincolata e acquisita alla procedura; non esiste un ulteriore rapporto presso Poste Italiane distinto dalla predetta Postepay;

osservato che, per effetto dell'inefficacia del pignoramento e della mancata assegnazione, la posizione CON.GE.SI. non può ritenersi estinta per effetto di quella procedura e che l'esatta titolarità, consistenza e imputazione delle poste riferite al servizio idrico, a SO.G.E.T. S.p.A. e a CON.GE.SI. dovrà essere definita nella successiva fase di verifica del passivo;

considerato che tali margini di rettifica non incidono sul presupposto oggettivo né sulla qualifica soggettiva della ricorrente, essendo il dato del passivo esposto in questa fase meramente ricognitivo e prognostico e dovendo l'esatto ammontare dei singoli crediti e delle rispettive cause di prelazione essere accertato nella sede concorsuale propria;

rilevato che il patrimonio messo a disposizione comprende l'appartamento e il box siti in Crotone, via Gaetano Morelli n. 35, catastalmente identificati al foglio 45, particella 5175, subalterni 14 e 4, stimati complessivamente in euro 138.600,00; le autovetture Fiat Panda targa FE518FL e Renault Kadjar targa GL541KD, stimate rispettivamente in euro 8.000,00 ed euro 16.000,00; beni strumentali stimati in euro 2.838,50; rimanenze di magazzino stimate in euro 7.321,25; oltre alla somma di euro 4.834,01 attualmente bloccata sul rapporto Postepay;

osservato che le predette stime hanno funzione meramente orientativa e non anticipano le valutazioni del liquidatore circa il valore effettivamente realizzabile, i costi di liquidazione e l'incidenza delle cause di prelazione, ivi compresa l'ipoteca gravante sull'immobile in favore di UniCredit;

rilevato che l'ispezione ipotecaria aggiornata al 7.9.2026 non evidenzia atti dispositivi compiuti dalla ricorrente nel quinquennio anteriore alla domanda e che la documentazione immobiliare consente di individuare compiutamente i beni da acquisire alla procedura;

considerato che la relazione dell'O.C.C., come integrata e chiarita, contiene gli elementi richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I. e reca valutazione favorevole sulla completezza e attendibilità della documentazione, nonché l'attestazione prevista dall'art. 268, comma 3, C.C.I. circa l'esistenza di utilità da destinare ai creditori;

rilevato che la ricorrente non dispone allo stato di redditi da lavoro propri acquisibili alla procedura e che i mezzi di sostentamento del nucleo familiare sono stati rappresentati come provenienti anche da aiuti di familiari; resta ferma l'acquisibilità, nei limiti di legge e previa determinazione del giudice delegato della quota necessaria al mantenimento, di eventuali redditi o altre sopravvenienze che dovessero maturare nel corso della procedura;

considerato che l'immobile sub 14 costituisce l'abitazione del nucleo familiare della ricorrente, composto anche da tre figli, e che ricorrono gravi e specifiche ragioni per consentirne temporaneamente l'utilizzo alla debitrice e al proprio nucleo, ai sensi dell'art.

270, comma 2, lett. e), C.C.I., sino a diversa disposizione del giudice delegato e comunque nei limiti compatibili con le esigenze di custodia e vendita;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I., in caso di domanda presentata dal debitore deve essere confermato quale liquidatore l'O.C.C. che lo assiste e che, nel caso di specie, non risultano ragioni ostative alla nomina dell'avv. Giuseppe Donnici, gestore designato dall'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Crotone;

ritenuto quanto al credito dell'advisor legale per l'assistenza nella presentazione del ricorso, che esso goda del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e non della prededuzione, non rientrando nell'art. 6 C.C.I. e non essendo obbligatoria l'assistenza tecnica del debitore nella presentazione della domanda di liquidazione controllata, che può essere proposta personalmente con l'assistenza dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 269, comma 1, C.C.I.;

ritenuto in ordine al *quantum* del compenso dell'advisor, che, secondo la prassi di questo Tribunale, debba applicarsi la specifica tabella del d.m. n. 55/2014 relativa al procedimento per la dichiarazione di fallimento, oggi riferibile all'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo quale valore la presumibile massa passiva;

osservato che la massa passiva allo stato ricostruita, anche tenendo conto delle possibili rettifiche sopra indicate, ricade nello scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00, per il quale il valore medio tabellare del compenso è pari a euro 2.888,00;

ritenuto congruo fare applicazione del valore medio, senza aumenti o diminuzioni, avuto riguardo alla pluralità delle posizioni creditorie, all'attività di ricostruzione e integrazione documentale e alla partecipazione all'udienza, ma anche all'assenza di un contraddittorio contenzioso con creditori costituiti;

ritenuto pertanto, che il compenso dell'avv. Luca Alberto Tricoli, ai fini della futura ammissione al passivo con il privilegio professionale, debba essere commisurato in euro 2.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, non potendo essere recepito il preventivo di euro 5.000,00 oltre accessori;

considerato che il compenso dell'O.C.C. e quello del liquidatore dovranno essere determinati dal giudice delegato secondo i parametri applicabili e sulla base dell'attività effettivamente svolta, evitando duplicazioni per attività coincidenti;

considerato che ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita,

P.Q.M.

Visto l'art. 270 C.C.I.,

(A) DEBITORE

(1) **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di MANICA Valentina, nata a Crotone il 24.4.1986, residente in Crotone, via Gaetano Morelli n. 35, int. 1 (C.F.: MNCVNT86D64D122X), in proprio e quale titolare dell'impresa individuale "POIS DI MANICA VALENTINA" (P. IVA 03645580790);

(B) UFFICIO

(2) **NOMINA** quale giudice delegato alla procedura il dott. Emmanuele Agostini;

(3) **NOMINA** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I., l'avv. Giuseppe Donnici, gestore designato dall'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Crotone;

(4) **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore, a spese della procedura, utilizzi per il deposito in PCT, le comunicazioni ai creditori e la verifica dello stato passivo il portale FALLCO; c) il liquidatore apra e utilizzi un indirizzo di posta elettronica della procedura mediante tale portale per tutte le comunicazioni tra liquidatore, creditori e terzi;

(C) PATRIMONIO

(5) **DICHIARA** ai sensi degli artt. 270, comma 5, 268, comma 4, e 142 C.C.I., che la sentenza priva la debitrice dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata, che sono presi in consegna dal liquidatore secondo le disposizioni del Codice;

(6) **DICHIARA** che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio della debitrice, ad eccezione dei crediti e delle cose impignorabili di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.; in particolare sono acquisiti all'attivo: a) l'appartamento e il box siti in Crotone, via Gaetano Morelli n. 35, foglio 45, particella 5175, subalterni 14 e 4; b) le autovetture Fiat Panda targa FE518FL e Renault Kadjar targa GL541KD; c) i beni strumentali e le rimanenze aziendali custoditi presso il capannone di Crotone, via Avogadro s.n.c.; d) la somma di euro 4.834,01 attualmente bloccata sul rapporto

Postepay, una volta svincolata; e) ogni ulteriore sopravvenienza e quota di reddito acquisibile ai sensi di legge, previa determinazione della quota necessaria al mantenimento della debitrice e della famiglia ove sopravvengano redditi;

(7) **AUTORIZZA** la debitrice e il proprio nucleo familiare a continuare temporaneamente a utilizzare l'appartamento di via Gaetano Morelli n. 35, sub 14, sino a diversa disposizione del giudice delegato e comunque nei limiti compatibili con le esigenze di custodia, accesso, stima e vendita, con obbligo di consentire al liquidatore ogni sopralluogo e attività necessaria;

(8) **ORDINA ALLA DEBITRICE** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti gli altri beni, documenti e disponibilità facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dei beni non liquidabili ai sensi degli artt. 146 e 268, comma 4, C.C.I.;

(9) **ORDINA ALLA DEBITRICE** di depositare o consegnare al liquidatore entro sette giorni, per quanto non già prodotto, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco aggiornato dei creditori, nonché ogni ulteriore documentazione bancaria, fiscale, reddituale e patrimoniale necessaria alla ricostruzione dell'attivo e del passivo;

(D) ORDINA AL LIQUIDATORE

(10) **DI DEPOSITARE** la propria accettazione, unitamente alle prescritte dichiarazioni di assenza di incompatibilità, entro due giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

(11) **DI PROCEDERE** all'immediata ricognizione e presa in consegna dei beni e delle disponibilità della debitrice e di completare l'inventario nei termini di legge, depositando i relativi verbali in PCT;

(12) **DI VERIFICARE** senza indugio la consistenza, lo stato di conservazione e la custodia dei beni strumentali e delle rimanenze aziendali collocati presso il capannone di via Avogadro s.n.c., adottando le misure di conservazione ritenute opportune;

(13) **DI ATTIVARSI** immediatamente presso Postepay S.p.A. per ottenere lo svincolo della somma di euro 4.834,01, ancora bloccata in dipendenza del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. non iscritto a ruolo e divenuto inefficace, e per acquisire la somma alla procedura, richiedendo ove occorra i provvedimenti del giudice delegato;

- (14) **DI NOTIFICARE** la sentenza a UniCredit S.p.A., BCC Calabria Ulteriore, Postepay S.p.A. e agli altri intermediari finanziari individuati, richiedendo la conferma aggiornata dei rapporti e delle esposizioni e impartendo le istruzioni conseguenti all'apertura della procedura;
- (15) **DI VERIFICARE** gli adempimenti occorrenti per la cessazione formale dell'impresa individuale, ancora iscritta come attiva nel Registro delle imprese nonostante la cessazione in fatto, riferendone al giudice delegato e curando, previa eventuale autorizzazione, le formalità necessarie;
- (16) **DI NOTIFICARE** la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- (17) **DI DEPOSITARE** relazioni semestrali, tenendo il libro giornale in forma elettronica;
- (18) **DI DEPOSITARE** tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del giudice delegato, che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario, effettuando prelievi solo previa emissione di mandato del giudice delegato;
- (19) **DI RICHIEDERE** entro otto giorni dal deposito della sentenza ai competenti Uffici del Tribunale e della Corte d'Appello l'elenco dei processi e delle procedure attive e passive pendenti nei confronti della debitrice;
- (E) AUTORIZZA IL LIQUIDATORE**
- (20) **IN ASSENZA DI FONDI**, alla prenotazione a debito delle spese e dei diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali;
- (21) **AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 3, LETT. F), C.C.I.**, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire la documentazione bancaria e finanziaria utile;
- (22) **AD ACCEDERE** al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale della sovraindebitata;
- (23) **A CHIEDERE** al giudice delegato l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione di beni o diritti ove essa risulti manifestamente antieconomica;

(F) VERIFICA DEL PASSIVO E COMUNICAZIONI DEI CREDITORI

(24) **ASSEGNA** ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.;

(25) **AVVISA** i creditori e i terzi che le predette modalità di presentazione non ammettono equipollenti e che domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria o presso lo studio del liquidatore, ovvero mediante invio telematico alla cancelleria, saranno considerate inammissibili;

(26) **AVVISA** i creditori e i terzi che nelle domande dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni, con le conseguenze previste dall'art. 10, comma 3, C.C.I. in caso di omissione;

(G) DISPOSIZIONI PROCEDURALI E INERENTI LE PROCEDURE ESECUTIVE

(27) **DISPONE** che il liquidatore, entro trenta giorni, aggiorni l'elenco dei creditori, tenendo conto delle risultanze delle banche dati e delle comunicazioni acquisite e verificando in particolare, senza alcun vincolo derivante dalle quantificazioni espresse nella fase di apertura, le distinte posizioni riferite al servizio idrico, a SO.G.E.T. S.p.A. e a CON.GE.SI., nonché la mancata estinzione del credito CON.GE.SI. per effetto del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. divenuto inefficace;

(28) **DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I., richiamato dall'art. 270, comma 5, C.C.I., dal giorno della dichiarazione di apertura sino alla chiusura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

(29) **DISPONE** che il liquidatore, qualora accerti la pendenza di ulteriori procedure esecutive, valuti con assoluta tempestività la maggiore convenienza per i creditori concorsuali e chiedi al giudice delegato l'autorizzazione a intervenire ovvero a richiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti conseguenti all'apertura della procedura concorsuale;

(30) **DISPONE** ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I., che il liquidatore entro novanta giorni dall'apertura completi l'inventario, rediga e depositi in PCT, per

l'approvazione del giudice delegato, il programma della liquidazione, verificando la convenienza delle liti attive e della liquidazione dei beni e dei diritti acquisiti alla massa;

(31) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi idonei a modificare i giudizi di convenienza e a riferire tempestivamente circa eventuali redditi o sopravvenienze della debitrice ai fini della determinazione della quota acquisibile alla massa;

(H) RELAZIONI DEL LIQUIDATORE, RIPARTI PARZIALI E COMPENSI

(32) **DISPONE** che il liquidatore, ai sensi dell'art. 275, comma 1, C.C.I., riferisca semestralmente al giudice delegato;

(33) **DISPONE** che il liquidatore provveda a riparti parziali quando vi siano somme utilmente distribuibili;

(34) **DISPONE** che il liquidatore verifichi il tempestivo adempimento delle prescrizioni contenute nella presente sentenza e ne riferisca nella prima relazione semestrale;

(35) **DISPONE** che il liquidatore integri nella prima relazione semestrale e, se del caso, nelle successive, le risultanze della relazione del gestore O.C.C., riferendo ogni fatto rilevante ai fini dell'esdebitazione;

(36) **PRECISA** che il compenso del gestore della crisi, nominato liquidatore, sarà determinato dal giudice delegato secondo i parametri applicabili, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e prevenendo duplicazioni di compenso;

(37) **PRECISA** che il compenso del liquidatore sarà determinato dal giudice delegato;

(38) **PRECISA** che il credito dell'advisor legale avv. Luca Alberto Tricoli non è prededucibile e gode del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.;

(39) **PRECISA** che, ai fini della verifica del passivo, il compenso dell'advisor legale va determinato applicando la specifica tabella del d.m. n. 55/2014 relativa al procedimento per la dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale, sul valore della presumibile massa passiva; per lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00, avuto riguardo alla complessità concretamente riscontrata e per le ragioni esposte in motivazione, il compenso è congruamente

determinato nel valore medio di euro 2.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;

(I) COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ

(40) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

(41) **DISPONE** che il liquidatore curi la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Crotone e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, previo oscuramento dei dati non necessari alla pubblicità della procedura e dei dati personali di terzi diversi dalla ricorrente;

(42) **DISPONE** la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle imprese, trattandosi di debitrice iscritta quale imprenditrice individuale, nonché la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;

(43) **ORDINA** a cura del liquidatore, la trascrizione della presente sentenza presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare relativamente agli immobili siti in Crotone, foglio 45, particella 5175, subalterni 14 e 4, e presso il P.R.A. relativamente alle autovetture Fiat Panda targa FE518FL e Renault Kadjar targa GL541KD;

(44) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'Agente della riscossione, agli Uffici fiscali e agli Uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice;

(45) **DISPONE** ai sensi dell'art. 40, comma 3, C.C.I., come richiamato dall'art. 65, comma 2, C.C.I., che la presente sentenza e il ricorso siano comunicati a cura della cancelleria al Pubblico Ministero;

(46) **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria al liquidatore nominato, al gestore O.C.C. e al referente dell'O.C.C.;

(47) **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria all'avv. Luca Alberto Tricoli e, per suo tramite, alla debitrice;

Manda alla cancelleria procedure concorsuali per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio, li 18 settembre 2026

Il Giudice relatore
dott. Emmanuele Agostini

Il Presidente
dott.ssa Maria Luisa Mingrone